

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia del Demanio di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

## PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....  
contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....

**Fatto**

Il sig. ...., in qualità di creditore della sig.ra ..... fornito di titolo esecutivo, ha chiesto di conoscere, con istanza del 7 febbraio reiterata il 12 marzo, la condizione della medesima presso l'Anagrafe Tributaria, se la sig.ra ..... abbia presentato la dichiarazione dei redditi nell'ultimo anno ed, infine, se sia titolare di redditi in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale sono prodotti.

Il sig. ...., ha chiesto, poi, di sapere la procedura da seguire per ottenere copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione, con note del 29 febbraio e 19 marzo ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della scrivente Commissione, che la dichiarazione dei redditi non è riconducibile alla categoria dei documenti amministrativi, che l'art. 5 del D.M. n. 603 del 1996 sottrae dall'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dello svolgimento dell'attività.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ...., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il sig. .... nel presente ricorso ricorda di non avere ricevuto alcuna risposta dall'amministrazione in ordine alla richiesta di comunicazione della condizione della sig.ra ..... presso l'Anagrafe Tributaria, di copia della scheda anagrafica, e in ordine alla titolarità di redditi in Italia, ed in caso affermativo, della fonte dalla quale sono prodotti.

Il ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso alla controinteressata.

**Diritto**

Il sig. ...., tramite il legale rappresentante, ha chiesto di conoscere se il nominativo della sig.ra ..... è stato registrato dall'amministrazione, la eventuale titolarità di redditi da parte di quest'ultima in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale i medesimi derivano; ha, poi, chiesto copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Al riguardo si rileva che le istanze hanno ad oggetto sia la comunicazione di informazioni, che non rivestono la forma di documento amministrativo, sia documenti

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

amministrativi, ossia copia della scheda anagrafica e copia della dichiarazione di redditi. Con riferimento a questi ultimi, il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso”, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, sottrae al diritto di accesso “la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni comunque acquisite ai fini dell’attività amministrativa” (art. 5, comma 1, lett. a).

Pertanto, poiché i documenti richiesti rientrano nella previsione del citato art. 5, la scrivente Commissione esprime il parere che i medesimi non siano accessibili, salva la disciplina di cui al d.P.R. n. 600 del 1973.

**PQM**

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

## PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il  
..... e .....**Fatto**

Il sig. ...., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il ..... e ....., ha chiesto con note del 11, 21 novembre 2007 parzialmente ribadite con note del 15 dicembre 2007 e del 26 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. n. 626 del 1994, di potere accedere e di avere copia conforme all'originale ai seguenti documenti:

1. verbale di consultazione dell'RSL per la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
2. verbale di consultazione dell'RSL per la formazione di cui all'art. 22, comma 5;
3. contratto/i relativi ai servizi di pulizia dei locali di lavoro, comprensivo di eventuali allegati;
4. contratto/i relativi al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione dei locali di lavoro comprensivo di eventuali allegati;
5. visione del registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 626 del 1994;
6. Verbale della riunione periodica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 626 del 1994;
7. documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle esercitazioni antincendio attuate nel luogo di lavoro dal 2005 fino a novembre 2007 (di cui all'ex allegato VII del D.M. 10 marzo 1998);
8. verbale/i di verifica statica dei solai particolarmente appesantiti (a causa della presenza di armadi blindati, casseforti, archivi cartacei etc.);
9. certificato di prevenzione incendi di cui all'ex D.M. 16 febbraio 1982;
10. informazioni relative agli agenti fisici determinati dalle sorgenti elettromagnetiche, di bassa ed alta frequenza, presenti sul posto di lavoro ed in sua prossimità (elettrodotti ed antenne ripetitori), nonché informazioni sulle radiazioni ionizzanti emesse dal metal detector e dallo scanner insistenti nei locali di lavoro e nelle relative adiacenze;
11. richiesta di nulla osta alla detenzione delle su citate apparecchiature;
12. comunicazione di detenzione delle suddette apparecchiature;
13. verbali di verifica tecnica e di controllo periodico delle summenzionate apparecchiature;
14. indicazione dell'esperto preposto alla sorveglianza fisica;
15. autorizzazione/concessione edilizia relativa al manufatto contenente lo scanner per il controllo delle merci;
16. note di convocazione delle OO.SS. e della RSU locale aventi d'oggetto gli incontri sindacali tenutisi nelle annualità 2005-2006-2007, nel corso dei quali

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

siano stati trattate gli argomenti dell'igiene, della sicurezza e della salubrità del luogo di lavoro;

Sulla base della documentazione allegata al presente ricorso, l'amministrazione, con note di novembre e dicembre 2007, sembra abbia fornito i documenti di cui ai punti nn. 5, 6, 7 e 16, mentre non ha concesso l'accesso ai restanti documenti ritenendo che l'istante fosse già in possesso dei documenti richiesti.

Il sig. ...., premessa l'assenza dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 626 del 1994, ha presentato ricorso avverso i provvedimenti di diniego a questa Commissione, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia del Demanio di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il sig. ...., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il ..... e ..... è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti necessari per lo svolgimento della propria funzione. In effetti, l'art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994, attribuisce al rappresentante per la sicurezza il potere di chiedere informazioni e documenti relativi alla valutazione di rischi, alle misure di prevenzione, quelle inerenti le sostanze ed in preparati pericolosi etc; il medesimo deve, poi, essere preventivamente consultato dall'amministrazione con riferimento ad attività quali la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione etc. Poiché i documenti richiesti sono connessi al ruolo rivestito dal ricorrente, la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili, ad eccezione delle mere informazioni che non rivestono la forma di documento amministrativo.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il ..... e ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

## PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di ..... - Dipartimento di scienze giuridiche**Fatto**

Il dott. ...., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee”, a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell’amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L’Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l’amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott. .... Nella seduta dell’11 febbraio u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso, invitava l’amministrazione a notificare loro il gravame. Con comunicazioni recanti la data del 3 aprile 2008 l’amministrazione ha assolto l’incombente.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso ai verbali contenenti i giudizi formulati dal collegio dei docenti, invero, manifesta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei verbali medesimi. Con particolare riferimento ai documenti formati dal collegio dei docenti e contenenti i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi ammessi all’anno successivo del corso di dottorato, si ritiene che essi costituiscano utile parametro per effettuare una valutazione comparativa rispetto al giudizio formulato nei confronti dell’odierno ricorrente e metterlo così in condizione di valutare la possibilità di esperire azioni a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare 36° stormo- .....**Fatto**

Il tenente ..... in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di ....., riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle direttive elencanti corsi e abilitazioni necessari per l'impiego degli ufficiali naviganti sul velivolo MB339CD. L'interesse sottostante la richiesta di accesso – come si desume dal ricorso - nasce dal fatto che il ricorrente, pur avendo superato il corso di impiego sul velivolo citato, non è stato mai assegnato ad attività di volo. L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 9 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

**PQM**

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c*), salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

## PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare 36° stormo- .....**Fatto**

Il tenente ..... in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di ....., riferisce di aver presentato in data 14 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni notificate agli ufficiali naviganti che, dal 1998 alla data attuale, sono stati dimessi dal corso pre-operativo o dall'*Operational Conversion Unit*", nonché "del documento indicante le ore di volo, da effettuare come navigante, al di sotto delle quali sono individuabili le circostanze riportate al paragrafo 57b e 60 della AD-11 (1996) e della SMA (1993)". L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 16 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

**PQM**

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c*), salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.



**PLENUM 9 MAGGIO 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....**e nei confronti di:** Sigg.ri ..... e .....**Fatto**

Il signor ....., in data 11 febbraio 2008 e, successivamente, in data 4 marzo 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti della procedura concorsuale (ed in particolare agli atti riguardanti gli altri concorrenti) per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali di cui all'art. 17 del CCNI, procedura bandita il 1 ottobre 2007 dalla medesima amministrazione e conclusasi con provvedimento del 21 dicembre 2007, per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, quale partecipante alla stessa.

L'amministrazione resistente, con nota del 12 marzo 2008 (ricevuta il 19 marzo 2008), ha negato l'accesso richiesto, pur riconoscendo all'odierno ricorrente la sussistenza di un suo interesse solo nei confronti dei soggetti risultati vincitori, e non rispetto ai candidati pretermessi, e ha dichiarato la propria incompetenza a soddisfare la suddetta istanza, rinviando la trasmissione della stessa al Direttore dell'Ufficio di ....., nel caso di specie, autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Pertanto, il signor ....., il 17 aprile 2008, contro il suddetto diniego, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ....., il 6 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso

**Diritto**

Il ricorso è fondato nel merito.

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/90, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che, con l'ammissione alla procedura comparativa, la documentazione prodotta ed i titoli preferenziali presentati fuoriescono dalla sfera di dominio riservato al singolo concorrente per formare oggetto di valutazione comparativa.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza maggioritaria (Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, Consiglio Stato, sez. V, 07 novembre 2005, n. 6195), secondo cui “non sono configurabili esigenze di tutela di riservatezza laddove l'accesso riguardi non dati sensibili del controinteressato, bensì atti relativi alla procedura para-concorsuale di conferimento di un incarico, nei cui confronti non appare ravvisabile un diritto alla riservatezza”.

Ed ancora, secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528 “i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica”.

Il signor ....., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R., in particolare, ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione investita dell'istanza di accesso a trasmettere la stessa, d'ufficio, ai propri organi competenti, affinché possano riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

## PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di .....**Fatto**

Il sig. .... riferisce di essere proprietario di un immobile sito in ..... insieme alla sorella ..... Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch. ...., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. .... per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Pertanto, avendo avuto notizia della nomina dell'arch. .... a membro della Commissione parcelle costituita in seno all'amministrazione resistente, il sig. .... presentava richiesta di accesso in data 19 febbraio 2008 per prendere visione ed estrarre copia del documento da cui risultava la composizione della suddetta Commissione relativamente alla seduta in cui era stata approvata la parcella dell'arch. ...., nonché dei verbali del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006, n. 9 e del 18 settembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo prot. n. .... concedeva l'accesso al verbale del 18 settembre subordinandolo al pagamento in misura fissa di euro 70,00, mentre lo negava con riferimento al verbale della commissione parcelle ritenendolo non correlato all'istanza di accesso e comunque riguardando terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza.

Contro tale diniego il sig. .... in data 30 marzo (pervenuto il 9 aprile 2008) ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendo di voler disporre l'accesso al documento concesso dall'amministrazione subordinandolo al solo costo di riproduzione dello stesso e di voler dichiarare l'interesse diretto, concreto e attuale al rilascio del documento negato. Con ulteriore ricorso del 9 aprile (pervenuto il 14 aprile 2008), il sig. .... impugnava anche il provvedimento del 10 marzo prot. N. .... col quale l'amministrazione negava l'accesso al verbale del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006 in quanto relativo alla revoca delle cariche di segretario e di tesoriere del Consiglio dell'Ordine e pertanto inconferente rispetto all'interesse dichiarato nell'istanza di accesso.

In data 23 aprile il Consiglio dell'ordine ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo l'incompetenza della scrivente Commissione a decidere sui ricorsi presentati nei confronti degli ordini professionali i quali non sarebbero amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e contestando anche gli altri motivi di ricorso chiedendone, pertanto il rigetto.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008****Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che i due gravami, per connessione oggettiva e soggettiva, possono essere riuniti. Sempre in via preliminare, sull'eccezione di incompetenza della scrivente nei confronti del Consiglio dell'ordine, se ne rileva l'infondatezza. La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui: "La giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 7 marzo 1997 n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000 n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 2493; T.A.R. Napoli, IV Sez., 19 maggio 2000 n. 1470, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000 n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000 n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez., 9 luglio 2002 n. 3825; Tar Piemonte 2429 - 15 dicembre 2001, ecc.).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza, e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso e con riferimento alla prima delle due richieste formulate nel primo dei due atti introduttivi del presente procedimento, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si atteggia a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alla seconda delle richieste, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza della composizione della Commissione parcelle nella seduta in cui si è provveduto a vidimare la parcella emessa dall'arch. .... (essendovi il sospetto che quest'ultimo vi abbia preso parte) rappresenta motivo sufficiente a ritenere che l'accedente abbia diritto di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto. Il collegamento tra l'interesse del richiedente e il documento oggetto dell'istanza è palese, atteso che sulla vicenda, come detto nelle premesse in fatto, pende controversia dinanzi al Tribunale civile di ..... e che la conoscenza della composizione della Commissione parcelle ha indubbio rilievo nel processo in corso di svolgimento.

Tra l'altro, alla considerazione formulata dall'amministrazione resistente per cui all'accesso osterebbe la riservatezza di persone, si può replicare che la composizione delle Commissioni di un ordine professionale è un profilo connotato da indubbi caratteri

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

di pubblicità che, per ciò solo, non consente di ritenere la presenza di un sovraordinato (rispetto all'accesso) diritto alla riservatezza di terze persone.

Per ciò che attiene al diniego relativo al verbale del 3 aprile 2006, la scrivente rileva, viceversa, che, stante il suo contenuto per come dichiarato dall'amministrazione, rispetto ad esso l'odierno ricorrente non appare titolare di un interesse qualificato all'accesso, non essendovi alcun legame tra la richiesta di accesso e il contenzioso in atto tra il sig. .... e l'Ordine degli architetti resistente.

**PQM**

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale  
– Ufficio Mobilità**Fatto**

La sig.ra ..... con istanza del 25 febbraio integrata il 5 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento dalla sede di ..... ad un ufficio di ..... o della provincia di ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di mobilità;
2. verbali e documenti di valutazione della posizione della sig.ra ..... e dei propri familiari;
3. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992 con domanda presentata negli anni 2006 e 2007; i documenti indicati sono necessari per confrontare, in assenza di puntuali indicazioni da parte dell'amministrazione, i documenti richiesti dall'amministrazione alla ricorrente con quelli prodotti dagli altri dipendenti;
4. documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria di tale tipo di domande di trasferimento, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti;
5. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... a cui si riferisce la comunicazione prot. n. .... con cui l'Agenzia delle Entrate nega il nulla osta alla procedura di mobilità, pur avendo la ricorrente precedenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, ed eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della ..... che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
6. Situazione riassuntiva dell'organico dell'Agenzia delle Entrate nelle regioni ..... e ..... con indicazione analitica per ufficio della pianta organica e della relativa copertura.

Chiarisce la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per far valere i propri diritti innanzi al giudice competente e che chiederà estrazione di copia solo dei documenti selezionati a seguito di consultazione.

L'amministrazione, con nota del 21 marzo 2008, ha genericamente affermato che la ricorrente ha diritto ad accedere ai documenti relativi alla propria istanza di trasferimento nonché a quelli del fascicolo personale, previa compilazione dell'apposita modulistica. La Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che



**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

poiché a seguito di ogni richiesta di trasferimento l'amministrazione avvia singoli procedimenti il cui esito dipende dalla ricorrenza dei presupposti previsti dal legislatore, la ricorrente non è titolare di un interesse ad accedere ai documenti degli altri richiedenti. Infatti, specifica l'amministrazione, gli istanti non sono titolari del diritto di accedere ai documenti degli altri richiedenti atteso che il procedimento in esame non è configurabile come una procedura concorsuale.

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 6 maggio 2008, ha ribadito le ragioni poste a base del proprio diniego, affermando che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, che, in considerazione del carattere generico dell'istanza, un suo eventuale accoglimento comporterebbe una gravosa attività di ricerca e di individuazione dei documenti funzionali agli interessi dell'istante.

**Diritto**

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista “ove possibile”.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto “ove possibile”.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che “In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter temperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Nel presente ricorso l'amministrazione ha genericamente affermato che la ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, previo appuntamento telefonico, ed a quelli relativi alla propria istanza di trasferimento, senza tuttavia, rispondere, puntualmente, all'istanza di accesso.